

ATTI PARLAMENTARI

VI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XV
n. 10
1965-1970

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI (I.N.A.)

(Esercizi 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970)

Presentata alla Presidenza il 14 novembre 1972

N. B. - La documentazione contabile relativa agli esercizi finanziari cui si riferisce la presente relazione è contenuta nell'annesso 4 tabella 13 per l'esercizio finanziario 1965 (bilancio previsione 1967) e per gli altri esercizi annesso 4 tabella 14 come segue:

Esercizio finanziario 1966	—	Bilancio previsione 1968
» » 1967	—	» » 1969
» » 1968	—	» » 1970
» » 1969	—	» » 1971
» » 1970	—	» » 1972

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 1130 del 29 maggio e del 4 luglio 1972 . . .	Pag.	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni »		9

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1130.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A
CUI LO STATO CONTRIBUISCE, IN VIA ORDINARIA

nelle adunanze del 29 maggio e del 4 luglio 1972;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970 nonché le annesso relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1965 al 1970;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla pre-

sente si unisce perché ne faccia parte integrante;

considerato che nella relazione stessa sono stati formulati rilievi in ordine alla mancata emanazione di regolamenti interni di amministrazione e del regolamento del personale, a irregolarità nella gestione del servizio sovvenzioni a pubblici dipendenti ed al sistema di partecipazione a imprese assicurative attuato con la costituzione di società collegate;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA) l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso;

segnala — a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958 — le irregolarità di cui in parte motiva, all'Onorevole Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ed all'Onorevole Ministro per il tesoro, ai quali ordina che sia comunicata copia della presente determinazione e dell'annessa relazione.

IL RELATORE

F.to: Garri

IL PRESIDENTE

F.to: Greco

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI (I.N.A.)

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	11
Bilancio e relazioni	»	11
Ordinamento	»	12
Personale	»	13
La gestione delle assicurazioni volontarie sulla vita	»	15
Premio di fedeltà	»	15
Fondo rivalutazione immobili	»	16
Valutazione del patrimonio immobiliare	»	17
Zillmeraggio	»	17
Riserve matematiche	»	17
Intervento nella liquidazione della « Società Mediterranea »	»	17
Gestioni speciali	»	18
Le Società collegate	»	21
Investimenti patrimoniali	»	25
Valutazione dei titoli: Fondo oscillazione valori	»	26
Partecipazioni	»	27
La gestione finanziaria e patrimoniale	»	29
Utili di esercizio	»	38
Considerazioni conclusive	»	40

PAGINA BIANCA

PREMESSA

1. — Con la presente relazione la Corte, in ottemperanza del dettato costituzionale (art. 100, 2° comma, della Costituzione) riferisce, relativamente agli esercizi dal 1965 al 1970, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), controllo al quale l'Istituto stesso è stato sottoposto, con Decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1961, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259

Già nelle precedenti relazioni (1) sono stati illustrati l'ordinamento e i vari aspetti dell'attività dell'Istituto, mettendo in evidenza, nel riferire sulla sua gestione finanziaria e sui risultati economici conseguiti, le anomalie o manchevolezze riscontrate e prospettando l'esigenza della loro eliminazione in competente sede.

La presente relazione pertanto, oltre a riferire quanto, in ordine alla gestione ed ai risultati conseguiti, è dato osservare, relativamente agli esercizi sopramenzionati, informa del seguito avuto dalle osservazioni precedentemente formulate dalla Corte.

In linea generale va confermata la necessità — nella quale conviene anche il Mi-

(1) Si vedano le relazioni al Parlamento per gli esercizi dal 1951 al 1960 (Atti Parlamentari, III legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XIV n. 1, Vol. V, pagg. 31 e 53) e dal 1961 al 1964 (Atti Parlamentari, IV legislatura, Senato, Doc. 29-174, pagg. 6 e 7).

nistero vigilante (2) — di un completamento e chiarimento della disciplina relativa all'Istituto, con innovazioni e modifiche alle quali si fa, di seguito, cenno.

BILANCIO E RELAZIONI

2. — Come nei precedenti esercizi la gestione si è svolta sulla scorta di preventivi approvati dal Consiglio di amministrazione, giusta le indicazioni, contenute nell'articolo 7 dello Statuto dell'Ente che, nel fissare le attribuzioni del Direttore generale, stabilisce che egli, tra l'altro, « provveda sulle spese nei limiti dello stato di previsione approvato dal Consiglio ».

Gli stati di previsione delle spese per gli esercizi in esame sono stati corredati ciascuno dalla correlativa previsione delle entrate distinte, queste, nelle tre grandi categorie; premi netti di competenza; reddito lordo della proprietà immobiliare; reddito lordo della proprietà mobiliare (3).

(2) Nota dell'Ispettorato delle assicurazioni private, 24 aprile 1967, n. 802168, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alle osservazioni contenute nella precedente relazione per gli esercizi dal 1961 al 1964.

(3) Si veda la precedente relazione al Parlamento per gli esercizi dal 1961 al 1964, citata, pag. 6. In sede di formazione dello stato di previsione per il 1969 il Collegio dei sindaci ha rilevato che, in luogo della detta previsione articolata era stata formulata una ipotesi di incremento globale delle entrate in termini percentuali.

L'intervento del Collegio, i chiarimenti forniti dal Direttore generale ed il successivo esame

I bilanci di esercizio, formati ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto dell'Ente, sono stati presentati unitamente alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e da questi comunicati al Parlamento, in ottemperanza al disposto dell'articolo 53, III comma, del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

È stata altresì redatta, per il quinquennio 1962-1966, la relazione tecnico-statistica, prevista dal quarto comma del richiamato articolo del testo unico, che è stata presentata al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per l'invio al Parlamento, avvenuto il 27 ottobre 1970.

ORDINAMENTO

3. - L'ordinamento dell'Istituto, quale delineato nelle precedenti relazioni, è sostanzialmente rimasto invariato, non avendo le norme che lo disciplinano — e cioè il testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, il regolamento approvato con Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e lo Statuto dell'Ente, approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 993 — subito variazioni all'infuori di quelle introdotte dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109, che, sostituendo il n. 5 dell'articolo del testo unico anzidetto, ha nuovamente disciplinato gli investimenti, entro determinati limiti qualitativi e quantitativi, in titoli azionari ed obbligazionari di società per azioni nazionali, nonché dalle relative norme di attuazione dettate con Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1265.

Non sono state, perciò, rimosse le cause delle controverse interpretazioni cui si faceva cenno nella precedente relazione (4), anzi ad esse, come meglio sarà specificato

della questione da parte del Consiglio di amministrazione (adunanza del 13 marzo 1969) hanno condotto al ripristino della questione delle entrate nella forma consueta.

(4) Relazione al Parlamento per gli esercizi dal 1961 al 1964, citata, pagg. 6 e 7.

in seguito, altra se n'è aggiunta per effetto della suindicata modificazione dell'articolo 15 del testo unico.

D'altra parte non si è realizzata la compiuta attuazione della norma dell'articolo 10, n. 6, del testo unico, che attribuisce alla competenza del Consiglio di amministrazione la deliberazione dei regolamenti interni di amministrazione. Nelle materie che possono formarne oggetto, vigono tuttora, soltanto disposizioni emanate dalla Direzione generale, con riferimento al disposto del primo comma dell'articolo 7 dello Statuto dell'Ente, secondo cui il Direttore generale « dirige i servizi tecnici ed amministrativi » dell'Istituto.

Risultano, peraltro, approvati dal Consiglio di amministrazione atti di portata generale — quali, ad esempio, il Capitolato generale per l'appalto dei lavori edili e le norme interne da osservare per le forniture — e le condizioni fatte annualmente alle Agenzie generali. Inoltre, il Consiglio di amministrazione, con proprie deliberazioni, determina le unità operative dell'Istituto e il loro ordinamento in servizi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Ispettorato delle assicurazioni private — ha espresso l'avviso che un sistema amministrativo troppo rigido comporterebbe grave pregiudizio per l'Ente e per le sue stesse finalità. La regolamentazione interna dell'Istituto, secondo il Ministero predetto, non è lasciata alla libera iniziativa dei dirigenti, ma è sottoposta ad una disciplina posta in essere attraverso un insieme di provvedimenti, adottati nell'ambito delle rispettive competenze dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione generale, provvedimenti i quali organicamente fissano quanto sia necessario determinare con regole ed adempimenti formali.

Tale regolamentazione, afferma il Ministero, pur rispondendo a criteri di snellezza e pur essendo facilmente innovabile, risente anche essa dei processi di automazione, poiché le moderne soluzioni sono ottenute con elaboratori a grandi capacità, sempre più perfettibili sotto la spinta di aggiorna-

mento, che rendono le attrezzature facilmente superabili da ulteriori perfezionamenti difficili a prevedere in schemi astratti, destinati ad essere continuamente superati dalle sempre nuove realtà del progresso della tecnica aziendale.

Queste argomentazioni puntualizzano specifiche esigenze le quali possono essere relative ai limiti entro i quali una disciplina regolamentare interna di amministrazione potrà concretarsi, ma che non fanno venir meno il potere-dovere del Consiglio di amministrazione di dare applicazione alla norma contenuta nell'articolo 10, n. 6, del testo unico, che, unitamente agli altri precetti di legge e regolamentari appresta una particolare disciplina e quindi assegna all'Istituto una differenziata posizione, rispetto alle imprese private, posizione propria, peraltro, di ogni ente pubblico.

PERSONALE

4. - L'articolo 13, II comma, del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private stabilisce che i rapporti tra l'Istituto e l'impiegato sono regolati da contratti di diritto privato. Nello stesso senso si esprime l'articolo 5, I comma, dello Statuto dell'INA. Pertanto i rapporti in parola sono regolati con contratti collettivi, stipulati con le organizzazioni sindacali ed approvati dal Consiglio di amministrazione.

Nel corso del sessennio cui la presente relazione si riferisce hanno operato, per il personale impiegatizio e subalterno, i seguenti contratti collettivi:

— contratto normativo avente decorrenza 31 dicembre 1960 e scadenza 12 dicembre 1965;

— contratto normativo avente decorrenza 1° luglio 1966 e scadenza 31 dicembre 1970;

— contratto economico avente decorrenza 1° luglio 1963 e scadenza 31 dicembre 1965;

— contratto economico avente decorrenza 1° luglio 1966 e scadenza 31 dicembre 1968;

— contratto economico avente decorrenza 1° gennaio 1969 e scadenza 31 dicembre 1971.

Inoltre, il contratto normativo 1° gennaio 1962-31 dicembre 1965 e quello economico 1° gennaio 1964-31 dicembre 1965, disciplinarono il rapporto di lavoro degli autisti, operai, custodi, guardiani, ecc.

Successivamente, dal 1° luglio 1966 separati contratti, aventi le medesime decorrenze e scadenze di quelli del personale impiegatizio, hanno regolato i rapporti con gli autisti, gli operai, i custodi, i guardiani, ecc.

I contratti normativi hanno disciplinato anche i sistemi di assunzione del personale nel senso che per alcune qualifiche, e con inquadramenti nella prima classe di stipendio, l'assunzione viene effettuata, di regola, a seguito di concorso o attraverso forme idonee di selezione, mentre per altre è prevista l'assunzione senza concorso in base a giudizio discrezionale di idoneità.

Per gli autisti, gli operai, i custodi, i guardiani, ecc. è genericamente stabilito che l'assunzione viene effettuata in conformità alle disposizioni di legge.

Poiché l'articolo 11 dello Statuto dell'INA prescrive la formazione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un regolamento interno che disponga, tra l'altro, « le norme per l'assunzione degli impiegati, nonché i casi di rescissione o cessazione del rapporto di impiego », veniva nella precedente relazione osservato che, nonostante l'assetto normativo stabilito successivamente alla emanazione dello Statuto predetto — che, come pur detto, risale al 1926 — non era venuto meno il dovere di osservanza del precetto statutario, per quanto attiene alle norme sull'assunzione del personale, rientrando pur sempre nella sfera di attribuzione propria ed esclusiva dell'organo deliberante dell'Ente pubblico la regolazione unilaterale ed autoritativa del momento organizzativo, preliminare al rapporto di lavoro.

Il Collegio sindacale, in occasione della indizione di concorsi interni per il passaggio dal grado di primo capo reparto

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(2^a categoria) al grado di Capo Ufficio (1^a categoria), previsti dal III comma dell'articolo 35-INA del contratto collettivo (normativo) del 1966, ha rivolto all'amministrazione l'invito a voler emanare, in ottemperanza all'articolo 11 dello Statuto dell'Ente, il regolamento del personale, determinando l'organico delle varie qualifiche e dettando le norme per il conferimento delle promozioni.

L'Ente non ha provveduto, opponendo che la struttura dell'Istituto, che opera in concorrenza con le Imprese private, mal si presta alla determinazione di un organico del personale e che il rapporto d'impiego dei dipendenti è regolato da contratti collettivi di lavoro a carattere nazionale, con i correttivi ed adattamenti resi opportuni dalla natura pubblica dell'Istituto, stipulati con le associazioni di categoria (5).

Anche il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha fatto presente che la regolamentazione concernente

(5) L'argomento è stato trattato nelle adunanze del Comitato permanente del 22 marzo 1967 e del 19 dicembre 1968.

il personale si concreta sul piano della disciplina contrattuale, avendo il suo fondamento nell'inquadramento sindacale voluto dalla legge, con l'equiparare gli Enti pubblici economici agli Enti privati, e che in proposito non fanno eccezione le assunzioni di personale che formano oggetto, di volta in volta, di appositi provvedimenti del Consiglio di amministrazione.

Le esposte considerazioni non valgono, neanche in questo caso, a giustificare la mancata osservanza del precetto statutario, in quanto la regolazione di determinati momenti del rapporto di lavoro ben può coesistere con la disciplina contrattuale ed apprestare giuridiche garanzie per il personale, quali che possano essere in concreto i limiti ed i valori formali che può incontrare il potere dell'amministrazione di fissare le norme di assunzione del personale.

5. - Lo sviluppo della situazione numerica del personale in servizio nel corso del sessennio è sinteticamente esposto nella unita tabella, la quale evidenzia un sensibile aumento del numero dei dirigenti nel periodo 1° gennaio 1968-1° gennaio 1971.

	PERSONALE IN SERVIZIO AL						
	1-1-65	1-1-66	1-1-67	1-1-68	15-2-69	1-1-70	1-1-71
Dirigenti (a)	36	42	36	34	54	51	56
Funzionari	40	40	37	58	58	53	55
Categoria I ^a	178	146	154	148	137	166	154
Categoria II ^a	534	530	540	543	634	621	636
Categoria III ^a (b)	736	532	534	479	426	449	430
Personale di piazza (di cat. III ^a)	—	—	—	4	23	29	34
Personale subalterno (compreso quello di piazza)	154	129	133	130	143	155	155
Personale operaio	19	21	23	23	26	17	19
	1.697	1.440	1.457	1.419	1.501	1.541	1.539

(a) Escluso il Direttore generale.

(b) Anteriormente al contratto collettivo (normativo) del 1966 il personale dell'attuale categoria III^a era suddiviso nelle tre categorie III/A, III/B e Personale d'ordine.

LA GESTIONE DELLE ASSICURAZIONI VOLONTARIE SULLA VITA

6. - L'esercizio delle assicurazioni volontarie sulla vita ha costituito, anche nel sessennio 1965-1970, l'attività prevalente dell'Istituto; attività svolta in regime di concorrenza con le Imprese private le quali, peraltro, sono obbligate a cedere all'Istituto stesso una quota dei rischi assunti.

Le polizze dell'Istituto sono, a termine di legge, garantite dallo Stato.

Nel 1968 una importante innovazione è stata attuata con la istituzione di polizze « con adeguamento del capitale », essendo stato notato come l'assicurazione vita fosse al centro della crisi di fiducia negli investimenti finanziari a reddito fisso, dovuta al lento ma continuo processo inflazionistico.

Al fine di ridar fiducia nello strumento assicurativo, sono state create le suddette polizze le quali garantiscono all'assicurato un aumento annuale del capitale in misura percentuale pari a quella della variazione dell'indice del costo della vita, con il limite del 3 per cento.

Nel periodo considerato, come è dato rilevare dai dati esposti nelle relazioni degli organi dell'Istituto, si è verificato un incremento nel numero dei contratti, dell'ammontare dei capitali e delle rendite assicurative. Peraltro, come ha notato il Collegio sindacale, si è avuta una costante maggiore incidenza delle cessioni legali, come di seguito sarà più ampiamente esposto.

PRÉMIO DI FEDELTA'

7. - Nella precedente relazione è stato riferito come, al fine di offrire maggiore incentivo alla stipulazione dei contratti, sia stato istituito, con l'esercizio 1963, il « premio di fedeltà » agli assicurati.

Tale premio è stato confermato anche in sede di formazione dei bilanci per gli esercizi cui la presente relazione si riferisce e la sua concessione è venuta a configurarsi

a partire dal bilancio dell'esercizio 1966 nel modo seguente:

a) attribuzione ai capitali assicurati in caso di vita a scadenza dell'intero portafoglio in vigore al 30 giugno dell'anno successivo di una somma pari al 5 per mille od al 2,50 per mille (a seconda dei vari tipi di contratto), da conteggiarsi sull'importo dei premi di fedeltà che si renderanno liquidabili negli esercizi futuri;

b) attribuzione ai contratti che verranno a termine tra il 1° luglio di detto anno ed il 30 giugno di quello ad esso successivo di un premio di fedeltà con modalità e misure stabilite di anno in anno, in relazione alle possibilità di bilancio (6).

8. - Con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 26 aprile 1966 i benefici per « premio di fedeltà » sono stati estesi, con decorrenza 1° gennaio 1965, alle quote di rischi — cedute obbligatoriamente all'Istituto dalle imprese private ai sensi dell'articolo 23 del testo unico — nei limiti e nelle misure delle prestazioni aggiuntive stabilite dalle dette imprese a favore dei propri assicurati, purché queste non superino quelle deliberate dall'Istituto.

Il provvedimento è stato adottato, sulla scorta del parere espresso dal Comitato permanente, « per contrastare le opposizioni alla conservazione dell'obbligo di cessione all'Istituto di parte dei rischi assunti dalle imprese private », e, inoltre, per « ragioni di utilità obiettiva » inducenti l'Istituto a stabilire « parità di adempimento fra le prestazioni assicurative dirette e quelle derivanti dalle cessioni legali ».

Tale provvedimento, sulla base dell'indicata motivazione, è stato dichiarato non conforme a legge con determinazione n. 658 dell'8 novembre 1966 (7). Tale pronuncia

(6) Durante il sessennio 1965-1970 le misure del premio sono rimaste invariate rispetto a quelle fissate in sede di formazione del bilancio dell'esercizio 1964.

(7) Il Collegio sindacale, richiamandosi alla anzidetta determinazione pur non disconoscendo che motivi di convenienza possono giustificare tale estensione, ha manifestato il proprio dissenso in sede di successive attribuzioni del « premio di fedeltà » nelle adunanze del Comitato permanente

è fondata sulla considerazione che il premio di fedeltà costituisce un costo gravante annualmente sul conto industriale di esercizio e la sua estensione, quindi, un aumento dell'onere sostenuto dall'Istituto, con profitto delle Imprese private, con le quali l'Istituto agisce in regime di concorrenza; beneficio non previsto dalle norme regolatrici dell'attività dell'Istituto e, in particolare, dei rapporti con le Imprese private e che si configurava come lesivo degli interessi propri dell'Istituto stesso. Ciò anche in considerazione del fatto che le ragioni di utilità obiettiva che avrebbero indotto alla anzidetta estensione non risultavano esplicitizzate nel provvedimento così censurato e che il generico fine di tutela e sviluppo della produzione assicurativa nazionale può indicare all'Ente pubblico lo scopo del suo operare, ma sempre nei modi, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme costitutive.

Meglio chiariti, peraltro, sia nelle successive deliberazioni dell'Ente sia dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (8), il fondamento e le finalità della disposta estensione del premio di fedeltà, ritiene la Corte che gli elementi forniti siano idonei a consentire una diversa e positiva valutazione, sul piano della legittimità, del provvedimento di incentivazione.

Sta di fatto che le quote di rischio oggetto delle cessioni si inseriscono, ad ogni effetto, nel ciclo ordinario della gestione industriale e patrimoniale dell'Istituto, che diviene destinatario e gestore delle quote di premio relative alle cessioni legali; queste quote concorrono, pertanto, con il coacervo dei premi del portafoglio diretto alle sorti della gestione industriale dell'Ente. Può quindi convenirsi in tesi sulla ammissibilità dell'assunzione, nei limiti delle quote stesse, di un costo supplementare a carico del conto industriale di esercizio, alla cui formazione dette quote partecipano.

del 29 maggio 1969 e del Consiglio di amministrazione del 26 giugno 1969; del Comitato permanente e del Consiglio di amministrazione del 12 maggio 1970.

(8) Nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Ispettorato delle assicurazioni private — Servizio III — Div. II^a — (prot. n. 790855 in data 13 gennaio 1967).

Ammissibilità la quale riceve, in pratica, conferma dalla considerazione che a fondamento della estensione più che il motivo di contrastare le opposizioni alla conservazione dell'obbligo di cessione legale è la seguente specifica causale: gli assicurati vita delle Imprese private, cui per espressa disposizione (articolo 36 del Regolamento approvato con Regio Decreto 4 gennaio 1925, n. 63) deve essere resa nota la cessione, si pongono, rispetto alla quota ceduta, nella stessa posizione sostanziale degli assicurati del portafoglio diretto dell'Istituto, per cui l'esclusione dei titolari delle quote obbligatoriamente cedute all'INA dai benefici supplementari concessi sia dall'INA che dalle Imprese cedenti ai propri assicurati, contrasterebbe con la finalità della cessione legale, che consiste nel rafforzare la posizione dell'assicurato delle compagnie private, ed in ogni caso, nel non pregiudicarne gli interessi.

Sono state anche evidenziate le ragioni di utilità obiettiva, prima carenti nella esternazione. Il provvedimento di incentivazione rientra, cioè, nei compiti istituzionali dell'Ente pubblico che trascendono le finalità proprie delle Società concorrenti, aventi solo scopo di lucro, per assumere una funzione di pubblico interesse sul piano della previdenza volontaria, cosicché ogni provvedimento diretto ad ampliare l'area dell'accumulazione del risparmio assicurativo è coerente — così viene precisato — agli scopi dell'Ente stesso. Inoltre la competitività dell'Istituto non viene turbata dalla estensione del « premio di fedeltà » alle quote cedute, allo stesso modo in cui l'Istituto stesso non riceve pregiudizio dall'assegnazione degli utili di bilancio alle cessioni obbligatorie.

FONDO RIVALUTAZIONE IMMOBILI

9. - Il fondo rivalutazione immobili (per conguaglio monetario), la cui origine e la cui utilizzazione fino al 31 dicembre 1964 sono state illustrate nella precedente rela-

zione (9), ha subito, nel corso del sessennio, una riduzione di 718 milioni, passando dalla consistenza di lire 5.341 milioni alla predetta data a quella di lire 4.623 milioni al 31 dicembre 1970. Ciò in quanto, in sede di bilancio 1965, è stato operato un prelievo di mezzo miliardo a favore della riserva premio di fedeltà e nel 1970 si è avuto un ulteriore prelevamento di lire 218 milioni a copertura della differenza tra il valore di inventario rivalutato di beni immobili perduti in Libia ed il relativo indennizzo da parte dello Stato.

VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

10. — Come già precisato nella precedente relazione, per effetto dei rinvii contenuti nell'articolo 53, II comma, e 31, IV comma del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, valgono, per la valutazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto, i criteri indicati nell'ultimo comma dell'articolo 28 del regolamento, secondo cui: « i beni immobili saranno valutati, di regola, in base al valore di mercato al momento della valutazione. Se si tratti di immobili divenuti di proprietà dell'Impresa nell'ultimo triennio, essi saranno valutati in base al valore di acquisto o di costruzione ».

Va anche confermato che le plusvalenze immobiliari, così come quelle mobiliari, devono servire « a costituire un fondo di oscillazione valori, destinato a copertura di eventuali svalutazioni di esercizi successivi » (art. 20, ultimo comma dello Statuto).

In concreto, pur avendo la Commissione consultiva immobiliare, costituita presso l'Istituto, annualmente valutato il patrimonio immobiliare, pervenendo a valori notevolmente superiori, rispetto a quelli del precedente anno, l'iscrizione in bilancio è avvenuta sempre per somma corrispondente a quella iscritta a chiusura del precedente esercizio, aumentata delle somme per

nuove acquisizioni e diminuita di quelle corrispondenti alle alienazioni avvenute in corso di esercizio.

ZILLMERAGGIO

11. — Nel corso del sessennio l'entità delle provvigioni di acquisto da ammortizzare, calcolata in detrazione delle riserve matematiche lordi (zillmeraggio) si è andata progressivamente riducendo, con totale addebito al conto economico, fino a scomparire del tutto a chiusura dell'esercizio 1968.

RISERVE MATEMATICHE

12. — Nel periodo in esame le riserve matematiche hanno segnato un costante incremento in corrispondenza al crescente volume del portafoglio assicurativo.

Il valore lordo è aumentato da lire 423.787 milioni, nel 1965, a lire 686.520 milioni nel 1970. Quest'ultima cifra corrisponde anche al valore netto, poiché, come sopra indicato, a partire dall'esercizio 1968 la detrazione per zillmeraggio è stata eliminata.

Le relazioni sulla verifica delle riserve matematiche dell'esercizio 1970, e precedenti presentate dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, danno atto « che la riserva matematica dell'Istituto è stata determinata in base a criteri prudenziali » e che l'Ente di Stato dispone di un congruo margine di sicurezza implicito nelle riserve esposte in bilancio.

INTERVENTO NELLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' MEDITERRANEA

13. — Nella precedente relazione venne riferito come il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella riunione del 26 novembre 1964, avesse autorizzato il Direttore generale a stipulare con la compagnia Mediterranea di assicurazioni — in liquidazio-

(9) Relazione per gli esercizi dal 1961 al 1964, citata, pag. 9.

ne — una convenzione, da sottoporre ad approvazione ministeriale, con la quale l'Istituto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 88 del regolamento, assumeva integralmente tutti gli impegni della Compagnia stessa verso gli assicurati vita, anche per la parte non coperta dalla quota di riparto e per situazioni assicurative non previste dalle norme, e come tale deliberazione, ed altra, adottata nella stessa riunione, concernente la corresponsione alla amministrazione liquidatoria dei fondi occorrenti per la necessità di cassa nel prevedibile importo di lire 50 milioni, fossero state dichiarate non conformi a legge dalla Corte con determinazione n. 447 dell'8 gennaio 1965.

14. — Va qui aggiunto che alla prima deliberazione non è stato dato seguito in quanto la prevista convenzione non è stata stipulata.

In applicazione dell'altra, invece, veniva aperto, presso la Filiale di Roma della Banca nazionale del lavoro, con valuta 7 gennaio 1965 e per la somma di 50 milioni, un conto vincolato « a termine ed a garanzia », intestato a « Istituto nazionale delle assicurazioni », a fronte della facilitazione, sotto forma di credito per scoperto di conto corrente di pari importo, che la Banca stessa si era dichiarata disposta ad accordare alla Compagnia Mediterranea.

Con lettera del 18 aprile 1968, inviata alla Banca nazionale del lavoro e per conoscenza all'ANIA, il Commissario Liquidatore della Mediterranea comunicava che la Società non si sarebbe ulteriormente avvalsa della facoltà dello scoperto di conto e che pertanto lo stesso non aveva bisogno per l'avvenire di essere garantito dai corrispondenti conti vincolati accessi presso la Banca stessa da alcune compagnie di assicurazioni.

In dipendenza di quanto sopra, l'Istituto provvedeva ad estinguere detto conto vincolato e la Banca nazionale del lavoro, con valuta 25 maggio 1968, riaccreditava a conto corrente ordinario dell'Istituto la complessiva somma di lire 50.575.000 per capitale e interessi.

GESTIONI SPECIALI

15. — In ordine alle gestioni speciali, affidate all'Istituto da norme particolari, delle quali si è fatta menzione nella precedente relazione, va segnalata la situazione del « Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo » (Fondo previdenza dazieri), di cui all'articolo 316 del regolamento approvato con Regio Decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

Tale fondo, che è alimentato con contributi da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori, è amministrato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e da uno speciale Comitato.

Le prestazioni del Fondo si concretano, in caso di cessazione dal servizio, nella corresponsione di una pensione o di una indennità *una tantum*, ed in quella di un capitale, garantito sotto forma di assicurazione mista o di capitalizzazione, comprensivo della indennità per anzianità di servizio dovuta per legge, contratto collettivo o regolamento aziendale.

Alle prestazioni di pensione (o indennità *una tantum*) provvede direttamente l'INPS, mentre a quelle di capitale provvede l'INA, cui sono affidate le assicurazioni miste e le capitalizzazioni.

Nel caso in cui le somme liquidabili con l'assicurazione mista o la capitalizzazione risultino inferiori alla indennità di anzianità, si provvede, per la differenza, alla loro integrazione mediante prelievo da un « Fondo di integrazione », amministrato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS e dal Comitato speciale.

Nel caso di eventuale temporaneo esaurimento del Fondo di integrazione, le somme necessarie per far fronte alle liquidazioni sono anticipate dal Fondo di previdenza, sui depositi accantonati presso l'INPS, in attesa che il Comitato speciale proponga al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la nuova aliquota alla quale è necessario elevare il contributo integrativo al fine di ristabilire l'equilibrio del Fondo di integrazione.

I rapporti tra INPS ed INA sono stati regolati con convenzione stipulata il 30 maggio 1960 ai sensi del I comma dell'articolo 30 del regolamento approvato con Regio Decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Il Fondo di integrazione, che era ancora attivo per 517 milioni alla fine del 1959, risultò passivo per 52 milioni alla fine del 1960. Venne così a scattare il dispositivo previsto per il caso di esaurimento del Fondo stesso e per quattro anni, dal 1960 al 1964, il Fondo di previdenza anticipò una somma complessiva di lire 1.384.826.026.

Al termine, però, dell'anno 1964 l'INPS notificava all'INA, con lettera del 28 dicembre 1964, la sua decisione di disdettare la convenzione, rifiutandosi di dar corso, per il momento, ad una ulteriore richiesta di anticipazione.

In conseguenza della cessazione delle anticipazioni da parte dell'INPS, il Fondo di integrazione trovavasi alla fine dell'anno 1964 deficitario di circa 200 milioni. L'INA, pur facendo presente all'INPS, con nota del 13 gennaio 1965, l'arbitrarietà della disdetta della convenzione e della sospensione delle anticipazioni, continuò a liquidare le prestazioni di capitale nell'intera misura corrispondente alle indennità di anzianità ed a tal fine provvide ad anticipare, in luogo dell'INPS, per un importo complessivo di lire 1.594.995.642, le occorrenti somme al Fondo di integrazione, fino a tutto il mese di maggio 1966.

Sospese le anticipazioni, le liquidazioni agli aventi diritto furono limitate al solo capitale corrispondente ai contributi destinati all'assicurazione mista, ma anche quando, in seguito a varie iniziative sulle quali non conta soffermarsi, fu ripristinata la corresponsione integrale dell'indennità di anzianità, con utilizzo delle somme versate dall'INPS, per contributi destinati al finanziamento delle prestazioni di capitale, non si è avuto il regolamento della partita creditoria dell'INA verso il Fondo di integrazione.

Anche in seguito all'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 439, con il quale l'aliquota

dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste pertinenti al Fondo di integrazione è stata elevata dal 10 al 75 per cento a decorrere dal 1° agosto 1966 e fino al 31 dicembre 1970, si è solo reso possibile liquidare le pratiche in sospenso al 31 dicembre 1967, ma la nuova ripartizione contributiva non si è dimostrata idonea a garantire l'equilibrio tra le entrate e le uscite dal Fondo. Di conseguenza l'INPS, per assicurare il funzionamento del Fondo stesso, a partire dal luglio 1968, ha provveduto ad effettuare vari interventi finanziari, per complessive lire 2.050.000.000, che hanno posto l'INA in condizione di erogare con correttezza le prestazioni integrative.

Con Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, il contributo del 3,50 per cento destinato al Fondo di integrazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 156, è stato aumentato al 5,50 per cento con decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso; inoltre è stata disposta, per il primo anno di applicazione, una ulteriore sua maggiorazione del 2,50 per cento delle retribuzioni imponibili. Tale provvedimento non ha avuto, però, concreta attuazione nel 1970 e, difatti, in tale anno, il Fondo di integrazione ha potuto far fronte alla liquidazione delle prestazioni mediante i normali accrediti trimestrali dell'INPS ma riscossi parzialmente in forma anticipata rispetto alla scadenza prestabilita, senza l'auspicato stabile equilibrio.

Tutto ciò non ha consentito all'INA di procedere ad oggi al recupero delle anticipazioni effettuate tra il 1965 ed il 1966 e sulle quali sono stati conteggiati gli interessi del 4,50 per cento — come da convenzione — fino al 31 dicembre 1968 e del 5,50 per cento gli anni successivi. L'importo di tali anticipazioni, per lire 1.575.599.227, figura esposto nella situazione contabile del Fondo di integrazione, inserita nei bilanci dell'INPS, quale debito del Fondo stesso nei confronti dell'INA.

Appare evidente la necessità di provvedimenti radicali che consentano una solu-

zione definitiva del problema, con coeva sistemazione del credito INA per le somme anticipate, provvedimenti che risultano ancora allo studio presso i competenti organi ministeriali e che la Corte auspica abbiano tempestivamente a concretarsi.

16. — Il servizio delle polizze fidejussorie che l'Istituto emette a favore degli esattori e dei ricevitori delle imposte dirette, in parziale sostituzione delle cauzioni dovute per gli appalti esattoriali (testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858), ha continuato, nel sessennio cui la presente relazione si riferisce, ad essere svolto in gestione speciale, data la particolarità del tipo di polizza.

Per tale gestione viene annualmente redatto un rendiconto, sul quale il Collegio sindacale formula una propria relazione, sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

La gestione, come detto nella precedente relazione, si periodizza, in corrispondenza alla durata dell'appalto, in termini decennali; l'attuale decennio va dal 1964 al 1973.

Caratteristica di tale gestione, data la durata decennale dei periodi fidejussori, è la costante attribuzione, opportunamente operata dal Consiglio di amministrazione, degli utili annuali a riserva straordinaria fino alla chiusura di ciascun periodo.

Al 31 dicembre 1970 il bilancio espone un utile dell'esercizio di lire 49.479.805 ed un fondo straordinario di riserva di lire 86.475.297.

17. — In materia di assicurazione dei crediti all'esportazione la legge 28 febbraio 1967, n. 131, ed il decreto ministeriale 3 luglio 1967 hanno nuovamente disciplinato la gestione in assicurazione e riassicurazione, condotta dall'Istituto per conto dello Stato della garanzia dei crediti a breve e a medio termine, inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, relativamente a rischi politici e commerciali. L'Istituto può essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione con Imprese operanti

nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione (10).

La disciplina dello svolgimento del servizio in gestione separata e distinta, suddivisa in assicurazione ed in riassicurazione — la riassicurazione, peraltro, non ha avuto attuazione — non risulta sostanzialmente mutata e così è a dirsi dell'attività richiesta all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alla resa trimestrale dei conti dall'Istituto al Comitato che sovrintende alle gestioni, conti che vengono poi comunicati al Ministero del tesoro.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e l'Istituto sono stati nuovamente regolati, ai sensi della legge, dalla convenzione stipulata il 23 dicembre 1969 che, in particolare, stabilisce le quote di rimborso all'Istituto delle spese sostenute per la gestione, determinato in relazione ai capitali ed al numero delle polizze emesse annualmente in esecuzione alle delibere adottate dal Comitato.

L'attività assicurativa si è costantemente estesa anche nel periodo considerato, come è posto in rilievo nelle relazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

18. — Il servizio delle sovvenzioni a dipendenti pubblici con garanzia di cessione di una quota degli emolumenti, contemplate dal n. 12 dell'articolo 15 del testo unico, è stato, anche nel sessennio 1965-1970 gestito in nome e per conto dell'Istituto, dalla Società per azioni « Previdenza del Lavoro ».

Scaduto il 31 gennaio 1965 il mandato conferito con atto del 19 luglio 1962, le operazioni di sovvenzione sono state riprese nel giugno del 1968 dopo che, con atto 13 febbraio 1968, il mandato stesso è stato rinnovato, destinandosi a tali operazioni un fondo di rotazione costituito dai rientri per capitale dipendenti dall'impiego di 4 miliardi di lire effettuato durante il precedente periodo di mandato.

La misura del tasso di interesse e della quota del diritto di commissione a favore

(10) L'assicurazione dei crediti all'esportazione era precedentemente regolata dalla legge 22 dicembre 1953, n. 955 e successive modifiche; 5 luglio 1961, n. 635 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1491.

dell'Istituto assicurano un rendimento del 6 per cento per le cessioni quinquennali e del 6,10 per cento per quelle decennali.

Nel 1970 l'Istituto non ha messo a disposizione della mandataria Società « Previdenza del Lavoro », ulteriori somme. La mandataria ha utilizzato nel complesso lire 1.149.276.000 residuo dei 2,2 miliardi stanziati nel 1969 (lire 589.686.000 per operazioni con personale statale e lire 559.590.000 per operazioni con dipendenti di Enti pubblici).

La Corte rileva che la utilizzazione dei fondi a disposizione è stata operata violando la clausola della convenzione che limita al 25 per cento la percentuale della somma che la mandataria può destinare a sovvenzione a dipendenti dello Stato.

LE SOCIETA' COLLEGATE

19. — Come ricordato nella precedente relazione, l'Istituto ha assunto, in applicazione dell'articolo 15, n. 11 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private — che prevede, tra i modi di impiego delle riserve matematiche e delle altre disponibilità patrimoniali, « partecipazioni ad Imprese assicurative nazionali ed estere, di qualsiasi natura, sulla vita e contro i danni, in misura non superiore al 5 per cento delle riserve e dei fondi patrimoniali » — e delle corrispondenti norme anteriori, partecipazioni in una serie di Imprese assicurative, tra le quali prevalente rilievo assumono quelle del cosiddetto « gruppo INA », formato, oltre che dall'Istituto, dalla Società per azioni « Le Assicurazioni d'Italia » (Assitalia), « Praevidentia » e fino al 1970 « Fiumeter », i cui pacchetti azionari sono, per elevatissime quote, proprietà dell'Istituto stesso.

20. — Nel corso del sessennio 1965-1970 si sono avute nel gruppo, rispetto alla situazione esistente al 31 dicembre 1964, le seguenti variazioni:

a) « Le Assicurazioni d'Italia »: il capitale sociale è passato da lire 1.500 milioni a lire 3.000 milioni per aumento — deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci

il 20 maggio 1968 — e poi a lire 4.300 milioni, in seguito alla fusione per incorporazione con la Soc. « Fiumeter ». Il primo aumento di capitale sociale è stato conseguito mediante l'emissione di 1.500.000 nuove azioni del valore nominale di lire 1.000 (di cui n. 225.000 gratuite e n. 1.275.000 contro pagamento di detto valore) da offrire in opzione agli azionisti. La quota di partecipazione dell'INA è salita quindi a lire 2.920 milioni, in percentuale dal 92 per cento al 97,33 per cento per effetto, dapprima dell'acquisto dall'INAIL di n. 80.000 vecchie azioni (al prezzo di lire 2.500) deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 18 febbraio 1965 e poi, della sottoscrizione di numero 1.460.000 nuove azioni (219.000 gratuite e 1.241.000 a pagamento) autorizzata dal Consiglio di amministrazione in relazione al suindicato aumento del capitale sociale. In dipendenza, poi, della indicata fusione con la Fiumeter la quota di partecipazione dell'INA è salita a lire 4.220 milioni pari al 98,14 per cento, avendo rilevato la quota di partecipazione della « Praevidentia » al capitale della « Fiumeter ». La restante quota di partecipazione (n. 80.000 azioni, pari all'1,86 per cento) è stata assunta dall'IMI.

b) « Fiumeter »: nessuna variazione nel corso del quinquennio; nel 1970 si è avuta la fusione per incorporazione ne « Le Assicurazioni d'Italia ». Il capitale sociale è rimasto fermo a lire 1.300 milioni e la quota di partecipazione dell'INA a lire 1 miliardo 297.725.000 pari al 99,82 per cento.

c) « Praevidentia »: anche per questa Società nessuna variazione si è verificata, onde immutati sono rimasti il capitale sociale di lire 250 milioni e la quota di partecipazione dell'INA di lire 244.445.000 pari al 97,78 per cento.

21. — In ordine alle operazioni sopra indicate, può notarsi che l'aumento del capitale sociale dell'Assitalia da lire 1.500 milioni a lire 3.000 milioni — senza fissazione di un sovrapprezzo (11) — è stato mo-

(11) Sul sovrapprezzo vedi quanto osservato nella precedente relazione per gli esercizi 1961-1964, citata, pag. 16 e di seguito nella presente.

tivato con l'esigenza di conseguire, in relazione al vigoroso movimento ascensionale del ritmo degli affari (dal 1962 al 1966 l'aumento dei premi ed accessori è stato del 131 per cento) un più adeguato rapporto tra capitale e premi introitati ed una maggiore consistenza delle riserve patrimoniali, anche in funzione della completa attuazione del Mercato Comune Europeo.

La fusione dell'Assitalia con la Fiumeter mediante incorporazione di quest'ultima nella prima, è stata motivata con molteplici ragioni d'ordine organizzativo tra le quali, non ultima, quella di conseguire una più razionale strutturazione dei servizi e di eliminare, con l'unificazione, costose duplicazioni ed interferenze. Inoltre l'operazione è stata giustificata, sul piano del prestigio, con la considerazione che un'unica potente compagnia potrà presentarsi, sia all'interno del mercato italiano che all'estero, con autorità maggiore di quella delle due compagnie separate. Ciò specialmente in relazione ai problemi posti dalla necessità di coprire i grandi rischi corrispondenti ai grandi concentramenti industriali.

22. — Nella precedente relazione era stato riferito come, in occasione dell'aumento di capitale dell'Assitalia da lire 1.000 milioni a lire 1.500 milioni e della Fiumeter da lire 800 milioni a lire 1.300 milioni, deliberato il 17 dicembre 1964, fosse stato fissato, per le nuove azioni, un sovrapprezzo, rispettivamente, di lire 1.500 e di lire 1.000, per ciascuna azione, giustificato con l'affermata esistenza di valori latenti di bilancio, e come il magistrato della Corte presso l'Istituto, avesse rilevato che il sovrapprezzo, se può ammettersi come onere imputato a nuovi azionisti in corrispondenza a riserve latenti, non ha significato nei confronti dell'unico e originario azionista, traducendosi, in tal caso, in una erogazione a fondo perduto che altera la valutazione dei risultati della partecipazione.

In merito a tale osservazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pur non ritenendo il sovrapprezzo una erogazione a fondo perduto,

avendo comunque lo scopo della conservazione del valore insito nelle partecipazioni azionarie compreso quello stesso delle riserve latenti, ha ritenuto che lo stesso andasse riguardato come un finanziamento attuato con modalità inconsueta. Per il che manifestava l'avviso che il problema dovesse essere riesaminato dagli organi deliberanti degli Enti interessati al fine di accertare se le risultanze dei successivi bilanci consentissero « un adeguamento dell'operazione ai criteri che normalmente presidono interventi finanziari del genere ».

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, mandato ad una apposita Commissione consiliare l'approfondito riesame dell'operazione nei suoi vari aspetti, ha ritenuto (adunanza del 19 dicembre 1967) che sul piano della legittimità, il provvedimento adottato non era contrario a disposizioni di legge e doveva intendersi perciò implicitamente consentito; e sul piano pratico, che, essendo l'Istituto possessore della quasi totalità delle vecchie azioni, non si era verificata lesione dei suoi diritti.

Considerato, infine, che l'Assitalia non aveva ancora utilizzato tutta la somma relativa al sovrapprezzo delle azioni, il Consiglio stesso demandava al Direttore generale l'ulteriore studio sulla destinazione della residua somma (lire 226.460.337). Tale destinazione si è, in effetti, avuta in occasione del successivo aumento del capitale sociale dell'Assitalia da lire 1.500 milioni a lire 3.000 milioni di cui si è sopra fatto cenno, in quanto alla attribuzione gratuita di 225.000 azioni si è provveduto mediante prelievo di lire 225.000.000 dal Fondo sovrapprezzo azioni, mentre le residue lire 1.460.337 sono state trasferite a riserva ordinaria.

A compiutamente intendere però la vicenda giova esporre l'utilizzazione avuta, tanto per l'Assitalia quanto per la Fiumeter, del Fondo costituito con il sovrapprezzo azioni, nonché i risultati economici ottenuti, nel corso del sessennio, dalle due società, esposizione i cui dati sono desunti dai bilanci delle Società stesse e dalle relazioni che le accompagnano:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le Assicurazioni d'Italia.

	Fondo sovrapprezzo azioni	Utile di esercizio
1964 - Consistenza originaria del Fondo	750.000.000	
Prelievo per attribuzione al conto « Pro- fitti e perdite »	340.000.000 (-)	
Consistenza al 31 dicembre 1964	410.000.000	3.798.064
1965 - Nessun prelievo dal fondo		91.744.564
1966 - Nessun prelievo dal fondo		365.567.046
1967 - Prelievo per attribuzione a « Riserva or- dinaria »	183.539.663 (-)	
Consistenza al 31 dicembre 1967	226.460.337	503.543.802
1968 - Prelievi per attribuzione: a « Capitale so- ciale » (ammontare delle azioni gratuite)	225.000.000 (-)	
a « Riserva ordinaria »	1.460.337 (-)	
Consistenza al 31 dicembre 1968	—	609.780.648
1969 -	—	621.616.064
1970 - (12)	—	296.539.082

Fiumeter.

1964 - Consistenza originaria del fondo	500.000.000	
Prelievo per attribuzione al conto « Pro- fitti e perdite »	250.000.000 (-)	
Consistenza al 31 dicembre 1964	250.000.000	2.987.615
1965 - Nessun prelievo dal Fondo		3.523.357
1966 - Prelievo per attribuzione al conto « Pro- fitti e perdite »	250.000.000 (-)	
Consistenza al 31 dicembre 1966	—	5.684.481
1967 -	—	5.236.537
1968 -	—	3.612.251
1969 - (13)	—	3.746.896

(12) Primo esercizio dopo la fusione con la Fiumeter.

(13) In seguito alla fusione avvenuta nel 1970 ne Le Assicurazioni d'Italia è cessata l'attività della società.

L'esame dei dati sopra riportati dà ragione e ulteriore fondamento alla osservazione mossa nella precedente relazione che va qui confermata. E, infatti, la costituzione del Fondo sovrapprezzo azioni ed i prelievi da esso a favore del conto Profitti e Perdite han reso possibile che il bilancio dell'Assitalia per il 1964 e quelli della Fiumeter per il 1964 ed il 1966 non chiudessero in perdita, perdita il cui ammontare, diversamente, sarebbe stato pari alla differenza tra l'importo dell'effettuato prelievo e l'utile risultato a chiusura dell'esercizio.

Gli altri prelievi, invece, hanno consentito all'Assitalia, dato il favorevole andamento della gestione dal 1965 in poi, di attuare il rafforzamento della riserva ordinaria ed, in parte, l'aumento del capitale sociale senza ulteriori esborsi, per i corrispondenti importi, da parte degli azionisti.

23. — Nella precedente relazione era stato osservato anche che l'operazione di partecipazione a imprese assicurative, se trova un principio di legittimazione nella ricordata norma dell'articolo 15, n. 11, del testo unico, per i modi con cui si è attuata non costituisce una forma di investimento patrimoniale, sibbene rappresenta lo strumento per esercitare azione di comando sulle Società del gruppo, nel quale l'Istituto detiene posizione dominante.

È stata, inoltre, rilevata la carenza di una più compiuta disciplina normativa della materia che, in particolare, dovrebbe stabilire un limite delle partecipazioni, non solo in relazione alle disponibilità dell'Istituto partecipante, ma altresì in relazione all'entità dei capitali delle Società alle quali esso partecipa.

Ben vero è che la finalità delle partecipazioni di cui trattasi — come si esprime la relazione parlamentare richiamata dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato, relazione che accompagnò, a suo tempo, il disegno di legge per la conversione del Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n.

440 (14) — fu « non solamente di consentire un modo di investimento delle disponibilità patrimoniali che poteva presentarsi remuneratore, ma di offrire la possibilità di estendere l'influenza dell'Istituto per il maggiore sviluppo delle sue operazioni nel campo assegnatogli dall'assicurazione sulla vita ».

Richiamandosi a tali finalità il Ministero ritiene che l'interesse dell'INA può legittimamente estendersi fino al limite in cui la responsabilità delle Società collegate possono confondersi con quella dell'Istituto. Sino a questo punto — opina il Ministero — la relativa valutazione deve trascendere necessariamente dal valore dell'investimento espresso in termini di reddito immediato — pur senza ovviamente negarlo — per assumere, *de facto*, un vero e proprio interesse all'esercizio delle « Collegate » in vista agli altri scopi afferenti alla citata relazione.

Sembra, d'altra parte, al Ministero « assai difficile sostenere che il concreto interesse dell'INA possa identificarsi solo nel fine di controllo sulle Società collegate in termini di mera preminenza azionaria e ravvisare in esso il limite di legittimazione dello specifico investimento agli effetti del punto 11 dell'articolo 15 del testo unico ». Il che non esclude, tuttavia — secondo il Ministero — che dagli organi preposti all'amministrazione dell'INA, soprattutto in presenza delle eccezioni sollevate dalla Corte, sia ravvisata l'esigenza di adottare, con opportuni criteri di gradualità, possibili misure limitative nei confronti delle partecipazioni, là dove i detti investimenti non trovassero eventuale corrispondenza negli effettivi interessi dell'Ente, da accertarsi responsabilmente in concreto.

24. — Ritiene la Corte che le considerazioni suesposte, per il loro prevalente ri-

(14) Senato del Regno: Disegno di legge n. 189, presentato nella tornata del 20 maggio 1925. Camera dei Deputati: Disegno di legge n. 694, seduta del 19 dicembre 1925.

lievo sotto il profilo dell'opportunità, non valgano a superare l'osservazione che con il cennato sistema di « partecipazione » si sia attuato uno schema organizzativo che si discosta da quello previsto dalle norme vigenti, le quali non ipotizzano per l'INA un sistema proprio degli Enti di gestione. Da ciò consegue che vanno confermate le osservazioni mosse nella precedente relazione, anche per quanto attiene al fatto che, in ragione della mancata previsione normativa, la costituzione e l'organizzazione del gruppo INA si sono attuate al di fuori di ogni ordine di garanzie che andrebbero predisposte dalla legge e che suscettibile di rilievo, in proposito, è la pratica invalsa di preporre le medesime persone fisiche agli uffici di presidente, amministratore, sindaco, direttore generale presso l'Istituto e le diverse Società, così determinandosi una confusa situazione dei rapporti intercorrenti tra i vari enti.

I riferimenti, a quest'ultimo riguardo, fatti dal Ministero alla « prassi costantemente seguita per cercare di rispondere il più possibile alle esigenze di coordinamento e di un uniforme indirizzo delle attività aziendali necessariamente legate da unità di azione particolarmente utili nello svolgimento delle attività assicurative », « ed alla esigenza di evitare nell'attività dell'INA e delle sue collegate una eccessiva rigidità con conseguenze negative per i rispettivi risultati industriali » non costituiscono, infatti, elementi che possano indurre a nuova valutazione, in quanto tale prassi è stata in varie occasioni già censurata e le esigenze che la stessa è intesa a soddisfare possono esserlo anche seguendo criteri organizzativi diversi da quelli adottati.

INVESTIMENTI PATRIMONIALI

25. - Gli investimenti patrimoniali effettuati dall'Istituto sono elencati nei prospetti prodotti nelle allegate relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e i dati relativi ai vari esercizi in esame sono appresso riassuntivamente esposti. Qui basti accennare che alla chiusura dell'esercizio 1970, gli investimenti assommano, nel calcolo compiuto dall'organo di amministrazione, a lire 716.461 milioni (15).

Componenti di maggior rilievo di detti investimenti sono i beni immobili (lire 239.342 milioni), i mutui e anticipazioni (lire 235.428 milioni) e le cartelle di credito fondiario e titoli diversi (lire 106.841 milioni).

Esaminando la ripartizione, in termini percentuali, del totale degli investimenti, tra le varie forme di questi, si nota una diminuzione della incidenza degli investimenti immobiliari (36,09 per cento al 31 dicembre 1964; 33,41 per cento al 31 dicembre 1970).

Per contro sensibili aumenti hanno registrato le incidenze dei titoli di Stato (2,32 per cento al 31 dicembre 1964; 5,10 per cento al 31 dicembre 1970) e dei mutui ed anticipazioni (25,69 per cento al 31 dicembre 1964; 32,86 per cento al 31 dicembre 1970).

26. - Il reddito degli investimenti patrimoniali, nonché la sua espressione in termini percentuali rispetto all'ammontare degli investimenti risultano dal seguente prospetto:

(15) Da notare, come per il passato, che il Collegio sindacale, nella propria relazione, indica il minor valore di lire 707.113 milioni in quanto, relativamente alle giacenze bancarie, considera investimenti soltanto i depositi vincolati insussistenti nel 1970.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESERCIZIO	Reddito netto complessivo (milioni di lire)	Reddito medio complessivo (%)	Reddito medio degli investimenti immob. (%)	Reddito medio degli investimenti mob. (%)
1965	25.718	6,01	5,02	6,59
1966	27.785	6,01	4,52	6,92
1967	31.531	5,76	4,23	6,66
1968	35.329	6,06	4,77	6,77
1969	37.839	6,13	4,70	6,89
1970	41.616	6,23	4,66	7,04

Nel complesso, quindi, si nota — astraendo dalla generale flessione, verificatasi nel 1967 — una tendenza all'aumento del reddito medio complessivo e di quello degli investimenti mobiliari, mentre per gli investimenti immobiliari si nota la tendenza opposta.

27. — Come si è in precedenza accennato, durante il corso del sessennio 1965-1970 una importante innovazione normativa, in materia di investimenti, è stata introdotta dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109, cui hanno fatto seguito le norme di attuazione approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1265.

Con tale legge, infatti, l'articolo 15 del testo unico, regolante i modi di impiego delle riserve matematiche e delle altre disponibilità patrimoniali dell'Istituto, è stato modificato nel senso che alla previsione contenuta nel n. 5 dell'articolo stesso (« in azioni della Banca d'Italia o dell'Istituto italiano di credito fondiario ») è stata sostituita l'altra « in azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazioni di Società per azioni nazionali, con esclusione di Società di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio, fermo quanto previsto al successivo n. 11.

L'investimento di titoli emessi da una stessa Società non dovrà superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di investimenti azionari,

non potrà superare il 3 per cento del capitale della Società cui si riferiscono le azioni ».

— Ritiene la Corte — in conformità all'interpretazione data dal Collegio sindacale e dal Consiglio di Stato (16) — che tale nuova disposizione non consenta di procedere ad investimenti azionari ed obbligazionari oltre i limiti qualitativi e quantitativi in essa indicati, e che non possa, quindi, valere a superare tali limiti con richiamo al disposto del n. 14 dello stesso articolo 15 del testo unico secondo cui sono consentiti « altri modi di impiego autorizzati dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio ».

VALUTAZIONE DEI TITOLI — FONDO OSCILLAZIONE VALORI

28. — In tema di valutazione dei titoli, nel corso del sessennio 1965-1970, nuove norme sono state dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1265, in relazione alla più sopra citata modifica del n. 5 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private operata dalla legge 21 febbraio 1965, n. 109.

Secondo l'articolo 2 del suddetto decreto, ai fini della copertura delle riserve ma-

(16) Nei sensi suddetti si è espresso il Consiglio di Stato, con parere n. 337, reso nell'adunanza della Sezione seconda del 19 aprile 1966 e con parere della Commissione speciale n. 1708 del 19 giugno 1969. Circa l'atteggiamento assunto dal Collegio sindacale, v. quanto appresso osservato in ordine all'aumento della partecipazione dell'INA al capitale della STET.

tematiche, le azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario ed i titoli obbligazionari vanno valutati a 9/10 del corso di borsa alla stessa data. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia vanno, invece, valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio della Banca stessa.

29. — Il fondo oscillazione valori — previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20 dello Statuto — iscritto nella parte passiva dello stato patrimoniale presenta, al 31 dicembre 1970, rispetto alla situazione al 31 dicembre 1964, una diminuzione di lire 486.850.163, essendo passato da lire 2.258.032.196 a lire 1.771.182.033. Tale diminuzione è la conseguenza, in massima parte, delle alterne vicende subite, nel corso del sessennio, dalle quotazioni di borsa dei titoli a reddito fisso e dei titoli azionari. I relativi movimenti sono prospettati nelle relazioni del Collegio sindacale dalle quali è dato rilevare che, similmente a quanto operato in precedenza, fin quando la situazione delle quotazioni di borsa lo ha consentito, le diminuzioni conseguenti alla perdita di valore di alcuni titoli sono state compensate con la rivalutazione parziale o totale di altri. Così, mentre per gli esercizi 1965, 1966 e 1967 l'ammontare del fondo è risultato pressoché invariato, nel 1968 esso è disceso da lire 2.250.281.374 a lire 1.771.182.033, non essendosi potuta compensare la diminuzione complessiva per minusvalenze di lire 1.256.213.835 che nel limite di lire 777.114.494, corrispondente all'ammontare delle plusvalenze verificate.

Nel 1970 il ricorso al « Fondo oscillazione valori » è stato reso compensativamente inoperante, in seguito ad una verifica della valutazione delle « partecipazioni non azionarie a Enti pubblici e di pubblico interesse ». È stata, infatti, utilizzata — come esposto dal Collegio sindacale nella sua relazione — una frazione del maggior valore delle partecipazioni all'IMI e al Consorzio di credito per le opere pubbliche a copertura della minusvalenza registrata in alcuni titoli azionari a reddito fisso e in valuta estera quotati in borsa.

PARTECIPAZIONI

30. — A seguito della entrata in vigore della legge 25 febbraio 1965, n. 109, della quale si è più sopra tenuto discorso, la partecipazione dell'Istituto al capitale di altri Enti, risulta nei seguenti termini:

a) partecipazione al capitale della Banca d'Italia e dell'Istituto italiano di credito fondiario, senza limitazioni quantitative (articolo unico della legge 25 febbraio 1965, n. 109);

b) partecipazione al capitale costitutivo di Enti pubblici, previa autorizzazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato (articolo 15, n. 9 del testo unico);

c) partecipazione ad imprese assicurative, in misura non superiore al 5 per cento della riserva e dei fondi patrimoniali, da ammortizzarsi nel periodo di tempo stabilito dal Consiglio di amministrazione (articolo 15, n. 11 del testo unico);

d) partecipazioni al capitale di società per azioni nazionali — escluse quelle di assicurazione — quotate in borsa da almeno un quinquennio, entro determinati limiti quantitativi rapportati alla riserva matematica dell'Istituto ed al capitale della Società cui si riferiscono le azioni (articolo unico della legge 25 febbraio 1965, n. 109);

e) partecipazioni ad altri Enti — escluse le Società — non dotati di personalità pubblica né esercenti attività assicurative, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato (in virtù della generica previsione dell'articolo 15, n. 14 del testo unico).

L'Istituto, peraltro, mantiene altre partecipazioni, diverse da quelle sopraindicate, risalenti ad epoca anteriore alla entrata in vigore della predetta legge 109 del 1965 (17). Da notare che alcune di tali partecipazioni, pur dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, hanno subito un aumento quan-

(17) L'elencazione delle partecipazioni è contenuta nei prospetti annessi ai bilanci allegati alla presente relazione.

titativo per effetto di sottoscrizioni di nuove azioni effettuate in occasione di aumenti di capitale. Trattasi di partecipazioni al capitale di Società per azioni non quotate in borsa e le autorizzazioni relative agli anzidetti aumenti di capitale risultano accordate prima che venisse definitivamente chiarita la portata restrittiva della nuova legge.

Tra tali partecipazioni al capitale di Società non quotate in borsa, sono di maggior rilievo quelle al capitale dell'AGIP ed al capitale delle Cartiere Miliani valutate rispettivamente, nel bilancio dell'esercizio 1970, lire 9.700.000.000 e lire 2.442.594.605. I relativi incrementi, rispetto alla situazione al 31 dicembre 1964 (lire 4 miliardi per l'AGIP e lire 1.469 circa milioni per le Cartiere Miliani) sono dovuti a sottoscrizioni di nuove azioni deliberate per l'AGIP, il 18 dicembre 1965 e, per le Cartiere Miliani, il 17 dicembre 1964 ed il 21 luglio 1967.

Le diverse forme di partecipazione praticate dall'INA figurano nel bilancio dell'Istituto raggruppate e distinte nelle seguenti tre categorie:

- a) partecipazioni al capitale costitutivo di enti pubblici e di pubblico interesse;
- b) partecipazioni al capitale azionario di imprese assicurative;
- c) partecipazione al capitale azionario di imprese non assicurative.

Al 31 dicembre 1970 i valori iscritti in bilancio erano, rispettivamente lire 26 miliardi 168.059.467, lire 6.283.048.261 e lire 29.051.504.389; per un totale, quindi, di lire 61.502.612.117.

Da notare che a partire dal bilancio dell'esercizio 1968 le azioni dell'AGIP-S.p.A., che precedentemente figuravano nella categoria a), sono state comprese, più propriamente, nella categoria c).

Tenendo conto di tale circostanza, rispetto alla situazione al 31 dicembre 1964 si ha che le partecipazioni di categoria a) sono aumentate di lire 13.286.083.975 (con un incremento percentuale del 103,13 per cento); quelle di categoria b) di lire 2.517.400.000 (con un incremento percentuale del 66,85 per cento) e quelle di categoria c) di lire

5.396.073.709 (con un incremento percentuale del 22,81 per cento). A norma del n. 11 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private le partecipazioni ad imprese assicurative debbono essere ammortizzate entro il periodo stabilito dal Consiglio di amministrazione. Tale periodo, come indicato nelle precedenti relazioni, è stato fissato in 20 anni. Al 31 dicembre 1970 il relativo fondo di ammortamento, iscritto nella parte passiva dello stato patrimoniale, ascende a lire 3.408.521.687; le partecipazioni in parola risultano, pertanto, già ammortizzate per il 54,25 per cento circa.

31. — Un cenno particolare merita la vicenda della partecipazione dell'INA al capitale della STET, Società le cui azioni sono quotate in borsa.

All'inizio del periodo cui la presente relazione si riferisce, la partecipazione dell'INA era costituita da 1.777.604 azioni da lire 2.000 — corrispondenti al 2,222 per cento del capitale sociale della Società (lire 160 miliardi) — valutate complessivamente lire 4.291.136.056.

Intervenuta la legge 109 del 1965, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, in occasione dell'aumento del capitale sociale della STET a lire 180 miliardi, nell'adunanza del 3 marzo 1966 deliberava, in conformità del parere all'uopo espresso dal Comitato permanente, di cedere all'Assitalia i diritti di opzione spettanti all'Istituto sull'aumento stesso. Ciò in quanto, secondo i calcoli effettuati dalla Direzione generale, il valore delle azioni STET di proprietà dell'Istituto, calcolato secondo i prezzi di compenso alla Borsa di Milano del dicembre 1965, già superava largamente il limite del 5 per cento del 15 per cento delle riserve matematiche quali risultavano dall'ultimo bilancio approvato (esercizio 1964).

Nei successivi anni 1968 e 1969, il Consiglio di amministrazione (18), pur se le azioni STET possedute superavano i limiti

(18) Adunanze dell'11 luglio 1968 e del 12 luglio 1969.

ora indicati, deliberava la sottoscrizione di ulteriori aumenti di capitale sociale ritenendo possibili gli stessi quali investimenti consentiti previa autorizzazione dai Ministeri vigilanti (articolo 15, n. 14 del testo unico).

Il Collegio sindacale manifestava il proprio dissenso ritenendo che nella fattispecie non potesse trovare applicazione il punto 14 dell'articolo 15 del testo unico, in quanto detto punto si riferisce ad « altri modi di impiego », con esclusione, quindi, di quei modi contemplati nei punti precedenti dello stesso articolo, tra i quali, per l'appunto, è l'investimento in titoli azionari sottoposto a rigorosi limiti di importo. Riteneva, pertanto il Collegio che la normativa vigente non consentisse all'Istituto di sottoscrivere le nuove azioni a pagamento della STET.

Nelle competenti sedi ministeriali venivano negate le autorizzazioni richieste e le questioni relative alla impostazione dei calcoli per la determinazione della parte di azioni STET, eccedente il limite stabilito dalla legge, della quale l'Istituto doveva disfarsi a seguito della denegata autorizzazione, sono state sul piano pratico superate, in quanto il Consiglio di amministrazione ha deliberato di cedere all'IRI 1.000.000 di azioni STET del valore nominale di lire 2 miliardi, in cambio di 1.107.143 di azioni SIP del valore nominale di lire 2.214.286.000. Tale permuta, stabilita in base al criterio della equivalenza del reddito, è stata mandata ad effetto il 5 ottobre del 1970 successivo.

L'ammontare delle azioni STET rimaste, per effetto dell'avvenuta permuta con azioni SIP, in proprietà dell'INA (numero 1 milione 222.006) rientra largamente nel limite del 5 per cento del 15 per cento delle riserve matematiche quali che possano essere i criteri da assumere per il calcolo (19).

(19) Infatti anche applicando i criteri più restrittivi — e cioè assumendo come base, per la determinazione del limite, soltanto l'ammontare delle riserve matematiche nette e valutando le azioni con la piena quotazione di borsa — si ottiene, con riferimento al 31 dicembre 1969, per il limite la cifra di lire 4.715.160.450 e per l'ammontare delle azioni possedute quella di lire 3.928.749.290.

LA GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

I risultati della gestione dell'Istituto negli esercizi considerati sono esposti nei conti ed illustrati nelle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Di particolari fatti di gestione si è già tenuto discorso nella precedente esposizione.

Qui giova porre in evidenza taluni dati complessivi per tutti gli esercizi in esame.

Per quanto concerne il risultato dell'attività industriale dell'Istituto e l'andamento di questa, i dati esposti nel prospetto che segue, relativi ai premi di competenza, afferenti sia al « portafoglio » diretto, sia alle « assicurazioni », sia alle « cessioni legali », consente di rilevarne l'andamento favorevole.

Esaminando più particolarmente i dati stessi, appare, peraltro, evidente che, ove si valuti l'incidenza del lavoro diretto, delle cessioni legali e delle riassicurazioni attive sul totale dei premi di competenza, si constata un diverso andamento.

In termini percentuali, nel sessennio in esame, l'incidenza del lavoro diretto sul totale dei premi di competenza, al netto delle riassicurazioni passive, è costantemente diminuito, passando dall'87,35 per cento del 1965 all'86,90 per cento del 1966, all'86,47 per cento del 1967, all'85,27 per cento del 1968, all'84,43 per cento del 1969 e all'84,12 per cento del 1970.

Lievi scarti si rilevano nei rapporti percentuali delle riassicurazioni attive (sempre al netto delle riassicurazioni passive) che oscillerebbero tra lo 0,85 per cento del 1965, lo 0,82 per cento del 1966, lo 0,80 per cento del 1967, lo 0,98 per cento nel 1968, lo 0,85 per cento del 1969 e lo 0,78 per cento del 1970.

Costante e progressivo, invece, l'aumento della incidenza delle cessioni legali sul totale dei premi di competenza (sempre al netto delle riassicurazioni passive), che passa dall'11,80 per cento del 1965 al 12,28 per cento del 1966, al 12,73 per cento del 1967, al 13,75 per cento del 1968, al 14,72 per cento del 1969, al 15,10 per cento del 1970.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PREMI DI

PORTAFOGLIO	AMMONTARE DEI PREMI				
	1964	1965	1966	1967	1968
<i>Portafoglio diretto:</i>					
Premi di primo anno	8.853.164.418	8.856.747.846	10.370.856.233	10.417.421.246	10.891.541.486
Unici	15.051.232.430	15.521.371.321	15.288.075.772	21.544.451.037	20.803.986.815
Di anni successivi	38.482.730.458	42.994.052.276	48.042.905.344	50.787.204.514	53.204.232.221
	62.387.127.306	67.472.171.443	73.701.837.349	82.749.076.797	84.899.760.522
<i>Riassicurazioni attive:</i>					
Premi di primo anno	84.442.189	106.362.131	108.351.450	129.752.600	193.387.127
Unici	23.540.972	22.644.177	40.766.047	51.649.777	88.729.063
Di anni successivi	472.642.207	503.841.789	530.173.866	569.392.183	664.987.520
	580.625.368	632.848.097	679.291.363	750.794.560	947.103.710
<i>Riassicurazioni passive:</i>					
Premi di primo anno	387.505.273	257.530.329	284.559.677	355.400.628	131.441.860
Unici	16.235.258	4.878.437	46.400	1.503.277	1.184.238
Di anni successivi	1.546.408.949	1.671.915.619	1.771.822.075	1.964.551.501	1.982.038.479
	— 1.950.149.480	— 1.934.324.385	— 2.056.428.152	— 2.321.455.406	— 2.114.664.577
<i>Cessioni legali: (1):</i>					
Premi di primo anno	1.506.513.592	1.806.188.288	2.104.907.215	2.462.685.344	2.710.276.783
Unici	796.939.403	819.709.028	849.169.090	1.022.606.752	1.095.224.004
Di anni successivi	5.475.626.336	6.229.760.086	7.167.720.805	8.351.155.046	9.547.348.391
	7.779.079.361	8.855.657.402	10.121.797.110	11.836.447.142	13.352.849.178
<i>Totale:</i>					
Premi di primo anno	10.056.614.926	10.611.767.936	12.299.555.221	12.654.458.562	13.663.763.536
Unici	15.855.477.547	16.358.846.089	16.177.964.509	22.617.204.289	21.986.755.644
Di anni successivi	42.884.590.082	48.055.738.532	53.968.977.940	57.743.200.242	61.434.529.653
Totale premi di competenza	68.796.682.555	75.026.352.557	82.446.497.670	93.014.863.093	97.085.048.833

(1) Al netto delle riassicurazioni passive.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

OMPETENZA

		INDICE BASE 1964						
1969	1970	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
11.958.133.396	13.302.334.949	100	101,17	117,14	117,67	123,02	135,07	150,25
21.134.891.748	29.379.799.254	100	103,12	101,57	143,14	138,22	140,42	195,19
57.507.411.824	59.200.627.801	100	111,72	124,84	131,97	138,25	149,44	153,84
90.600.436.968	101.882.762.004	100	108,15	118,14	132,64	136,09	145,22	163,30
66.703.858	61.597.594	100	125,96	128,31	153,66	229,02	78,99	72,95
80.428.616	85.850.424	100	96,19	173,17	219,40	376,91	341,65	364,69
742.652.447	788.811.290	100	106,60	112,17	120,47	140,70	157,13	166,89
889.784.921	936.259.308	100	108,99	116,99	129,31	163,12	153,25	161,25
73.738.618	100.908.443	100	66,46	73,43	91,71	33,92	19,03	26,04
1.586.609	2.937.604	100	30,05	0,29	9,26	7,29	9,77	18,09
1.927.040.575	1.617.682.030	100	108,12	114,58	127,04	128,17	124,61	104,61
— 2.002.365.802	— 1.721.528.077	100	99,19	105,45	119,04	108,44	102,68	88,28
3.120.006.925	3.599.687.816	100	119,89	139,72	163,47	179,90	207,10	238,94
1.371.354.744	1.844.283.185	100	102,86	106,55	128,32	137,43	172,08	231,42
10.950.994.828	12.530.658.393	100	113,77	130,90	152,51	174,36	200,00	228,84
15.442.356.497	17.974.629.394	100	113,84	130,12	152,16	171,65	198,51	231,06
15.071.105.561	16.862.711.916	100	105,52	122,30	125,83	135,86	149,86	167,68
22.585.088.499	31.306.995.259	100	103,17	102,03	142,65	138,67	142,44	197,45
67.274.018.524	70.902.415.454	100	112,06	125,85	134,65	143,26	156,87	165,33
104.930.212.584	119.072.122.629	100	109,06	119,84	135,20	141,12	152,52	173,07

I dati più analitici esposti nelle relazioni del Collegio sindacale, e relativi sia alla produzione di esercizio che al portafoglio a fine esercizio, danno conferma dell'andamento della produzione.

Passando, poi, a talune notazioni in tema di costi di acquisto, di incasso e di gestione, considerando la loro incidenza nel complesso dei premi, il prospetto che segue espone i dati relativi al sessennio.

Un sensibile aumento dell'incidenza percentuale complessiva risultante per il 1969 trova la sua principale ragione nel notevole aumento verificatosi in quell'anno delle spese generali di amministrazione e dell'indennità di anzianità impiegati. D'altro canto la diminuzione evidenziata per il 1970, sempre della incidenza percentuale complessiva, non consegue ad una corrispondente diminuzione delle spese, ma al recupero di oneri pregressi relativi a servizi prestati per conto dello Stato, portati in detrazione compensativa.

Per quanto attiene alle attività e passività patrimoniali i dati del sessennio in esame sono riassunti nei prospetti che seguono, i quali espongono anche i relativi rapporti percentuali.

Richiamate specificamente le considerazioni in precedenza svolte in ordine alle valutazioni ed a singole operazioni di investimento, ad uno sguardo di insieme i rapporti percentuali mostrano chiaramente le tendenze seguite negli investimenti stessi.

Più specificamente, come risulta dalle elaborazioni contenute nelle relazioni del Collegio sindacale, può notarsi che gli investimenti immobiliari sono stati, nel periodo in esame, in misura percentuale del 38,07 per cento nel 1965, del 38,58 per cento nel 1966, del 37,15 per cento nel 1967, del 35,04 per cento nel 1968, del 34,69 per cento nel 1969 e del 33,85 per cento nel 1970 con una costante variazione in diminuzione dal 1966. Corrispondente, ovviamente, l'aumento della incidenza degli investimenti mobiliari.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

COSTI E LORO INCIDENZA SUL COMPLESSO DEI PREMI
(in milioni di lire)

TITOLO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Premi, al netto di quelli ceduti in riassicurazione .	75.026	82.446	93.015	97.085	104.930	119.072
Spese d'acquisto e d'incasso	12.233	12.963	14.904	16.039	17.853	20.539
— riferite ai premi	16,31%	15,72%	16,02%	16,52%	17,01%	17,25%
Spese generali di ammini- strazione e altri oneri di gestione	9.203	10.508	11.044	10.848	14.031	13.186
— riferite ai premi	12,27%	12,75%	11,87%	11,17%	13,37%	11,07%
Totale dei costi	21.436	23.471	25.948	26.887	31.884	33.725
— riferito ai premi	28,57%	28,47%	27,90%	27,69%	30,39%	28,32%

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

VOCI	ATTIVITA' PATRIMONIALI (Consistenza a fine esercizio)				
	1965	1966	1967	1968	1969
Valori immobiliari	172.581.866.474	187.110.653.237	200.192.796.922	209.740.965.345	226.385.978.883
Valori mobiliari	262.756.005.223	293.234.323.353	334.464.324.597	387.966.228.191	425.764.551.859
Depositi bancari	21.661.823.780	15.245.988.279	16.631.866.526	12.350.984.269	9.573.511.466
Cassa centrale	59.824.365	47.108.774	46.666.606	22.424.650	32.960.071
Depositi costituiti presso terzi . . .	1.518.344.429	1.921.938.846	2.130.860.258	2.448.592.774	2.680.286.591
Depositi diversi	176.593.557.187	238.893.828.577	333.626.933.881	21.916.915.702	24.938.933.891
Premi in corso di riscossione . . .	4.288.085.841	4.819.803.489	4.504.835.938	4.460.532.028	5.732.468.476
Mobilio, macchine, libri e stampati .	1	1	1	1	1
TOTALI	639.459.507.300	741.273.644.556	891.598.284.729	638.906.642.960	695.108.691.238

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

VOCI	PASSIVITA' PATRIMONIALI (Consistenza a fine esercizio)				
	1965	1966	1967	1968	1969
Impegni verso assicurati	3.706.096.777	4.254.780.267	4.677.396.217	5.123.171.679	5.737.019.442
Depositi diversi	10.243.768.013	11.184.319.798	12.285.267.661	13.557.966.200	14.967.884.097
Mutuatari e cedenti annualità per operazioni in corso	576.390.980	594.249.134	- 834.247.122	891.361.231	936.505.152
Competenze diverse dell'esercizio successivo	252.695.122	474.593.850	544.148.481	575.434.427	489.218.002
Fondo indennità anzianità impiegati INA	8.100.466.853	9.022.741.529	9.824.461.863	9.856.285.919	11.674.292.047
Riserve patrimoniali	9.503.661.239	9.939.029.712	10.438.032.398	10.480.449.379	11.058.410.314
Fondo per scopi di pubblica utilità	38.378.072	38.378.072	38.378.072	38.378.072	38.378.072
Riserve matematiche	423.182.712.666	471.109.843.424	526.169.216.649	578.556.797.775	628.688.061.684
Fondo sopravvenienze	254.566.603	254.566.603	254.566.603	254.566.603	254.566.603
Fondo rivalutazione immobili	4.840.983.454	4.840.983.454	4.840.983.454	4.840.983.454	4.840.983.454
Creditori diversi:					
Gestione delegata Gescal	168.114.108.118	218.003.052.188	308.116.795.140	—	—
Gestione Crediti esportazione	19.977.584	2.852.298	332.631.230	633.268.238	268.821.970
Gestione Polizze Fidejussorie	126.341.061	135.231.137	137.558.672	146.884.284	190.119.458
Fondi speciali di previdenza	65.358.333	304.713.840	658.309.226	83.853.223	87.123.040
Diversi	9.039.326.189	9.505.443.693	10.643.801.301	11.862.071.056	13.762.035.172
TOTALI	638.064.831.064	739.664.778.999	889.795.794.059	636.901.471.540	692.993.418.507

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Giova, infine, porre in evidenza come i dati di bilancio riflettano sia la gestione assicurativa sia le gestioni speciali collegate al bilancio stesso attraverso le voci « debito-

ri e conti diversi » e « creditori diversi ». Alla chiusura dell'esercizio 1970 la situazione degli incassi e dei pagamenti era la seguente:

Incassi al 31 dicembre 1970:

Gestione principale	179.662.036.545
Gestioni speciali	26.737.394.929
Sistemazioni contabili effettuate successivamente entro il 31 gennaio 1971	296.287.951
	2.163.166.371
	<hr/>
	208.858.885.796

Pagamenti:

Gestione principale	172.017.166.560
Gestioni speciali	27.470.513.000
	<hr/>
	199.487.679.560

Riepilogo:

Incassi	208.858.885.796
Pagamenti	199.487.679.560
	<hr/>
Saldo attivo	9.371.206.236
	<hr/> <hr/>

Il saldo risulta per lire 9.347.816.823 in depositi bancari e per lire 23.389.413 in giacenze di cassa.

UTILI DI ESERCIZIO

40. — Nel sessennio cui la presente relazione si riferisce i bilanci dell'Istituto si sono chiusi con un utile la cui misura è andata notevolmente accrescendosi.

Il prospetto che segue espone i dati relativi agli utili conseguiti nei vari esercizi e la loro ripartizione a termini dell'articolo 54 del testo unico.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESERCIZIO	UTILE	RIPARTIZIONE					
		Riserva ordinaria	Riserva di garanzia	Cons. Amm.ne	Personale	Assicurati	Stato
1965	1.394.676.236	139.467.624	100.000.000	8.664.065	43.320.323	551.612.112	551.612.112
1966	1.608.865.557	160.886.556	100.000.000	10.109.842	50.549.212	643.659.974	643.659.974
1967	1.802.490.640	180.249.064	100.000.000	11.416.812	57.084.059	726.870.355	726.870.355
1968	2.005.171.420	200.517.142	100.000.000	12.784.908	63.924.535	813.972.418	813.972.418
1969	2.115.272.731	211.527.273	100.000.000	13.528.091	67.640.455	861.288.456	861.288.456
1970	2.135.752.603	213.575.260	100.000.000	13.666.330	68.331.651	870.089.681	870.089.681

Sono stati versati allo Stato, alla data del 23 dicembre 1970, gli utili fino alla gestione 1969.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

41. - Nel periodo di gestione oggetto della presente relazione, l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha svolto l'attività assicurativa prevista nei compiti istituzionali che evidenzia un incremento del portafoglio e delle riserve matematiche.

I risultati finanziari degli esercizi sono stati positivi con un utile in misura cre-

scnte; progressivamente ampliata risulta altresì la consistenza patrimoniale.

I rilievi mossi nella esposizione che precede in ordine allo svolgimento della gestione hanno prevalente riferimento alla necessità di un più esauriente ed organico assetto normativo per la disciplina generale dell'attività dell'Istituto, di una regolamentazione di particolari aspetti e momenti della gestione. Permane, cioè, sostanzialmente immutata la situazione già presa in esame nelle precedenti relazioni, onde l'esigenza di una attenta considerazione dei problemi, anche alla luce della situazione che verrà a determinarsi con l'attuazione dell'ordinamento comunitario europeo.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza dell'8 novembre 1966;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visti il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti;

vista la propria relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per gli esercizi 1961, 1962, 1963, 1964, comunicata al Parlamento in data 1° agosto 1966;

udito il relatore;

ritenuto che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ha deliberato, nella riunione del 28 aprile 1966, di estendere i benefici del premio di fedeltà — istituito, a favore degli assicurati dell'Istituto, con deliberazione consiliare del 27 giugno 1963 — « alle quote di cessione legale..... nei limiti e nelle misure delle prestazioni aggiuntive, stabilite dalle Imprese a favore dei propri assicurati, purché queste non superino quelle deliberate dall'Istituto »;

che il provvedimento è stato adottato, sulla scorta del parere espresso dal Comitato permanente, « per contrastare le oppo-

sizioni alla conservazione dell'obbligo di cessione all'Istituto di parte dei rischi assunti dalle Imprese private » e, inoltre, per « ragioni di utilità obiettiva », inducenti a stabilire la « parità di adempimento fra le prestazioni assicurative dirette e quelle derivanti dalle cessioni legali »;

considerato che i motivi assunti, a parte ogni valutazione della loro fondatezza, non possono venire in rilievo, ai fini del giudizio di legittimità, che deve procedere dall'accertamento della conformità della deliberazione alla normativa che disciplina, in relazione ai suoi fini istituzionali, l'attività dell'INA;

che, in particolare, in ordine al secondo motivo, non sono esplicitizzate le « ragioni di utilità obiettiva », che indurrebbero a praticare parità di adempimenti per le due forme assicurative;

considerato che il premio di fedeltà costituisce, come è detto nel verbale della cenata riunione del Consiglio di amministrazione del 28 aprile del corrente anno, un « costo » gravante « annualmente sul conto industriale di esercizio »;

che, quindi, l'estensione del beneficio alle quote di cessione legale rappresenta un aumento dell'onere sostenuto dall'Istituto;

che le somme corrispondenti al maggior onere si convertono in profitto delle imprese private assicuratrici;

considerato che il beneficio non è previsto dalle norme regolatrici dell'attività dell'Istituto e, in particolare, dei rapporti con le imprese private;

che poco o punto rileva il riferimento, pur contenuto nel verbale della stessa riunione consiliare del 28 aprile del corrente anno, al disposto dell'articolo 25 del citato testo unico sulle assicurazioni private, a tenore del quale l'Istituto è autorizzato a corrispondere alle imprese private « sulle quote di rischio ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati »: poiché la norma ha ad oggetto l'attribuzione dell'utile, cioè di un'entità residuale dei profitti, determinata in seguito alla detrazione dei costi, ed in particolare concerne la destinazione della quota che, ai sensi dell'articolo 54 del medesimo testo unico, non può acquisirsi all'Istituto, essendo comunque devoluta a soggetti terzi; laddove, nel caso qui in esame, la questione si propone nei confronti di un elemento di costo della gestione, la cui entità in definitiva incide sulla consistenza patrimoniale dell'Istituto;

considerato che, per altro verso, l'operazione neppure può trarre fondamento di legittimità dal generico fine, a cui fa cenno il ripetuto verbale del Consiglio di amministrazione del 28 aprile, di tutela e sviluppo della produzione assicurativa nazionale: poiché siffatto fine può ben reputarsi rientrare fra quelli dell'Istituto, quale ente pubblico operante nel settore assicurativo, ma solo nei modi, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme costitutive;

che tali norme considerano l'Istituto quale ente esplicante attività assicurativa, in regime di concorrenza con le imprese private;

che, pertanto, un'iniziativa assunta dall'Istituto, volta a favorire, a suo discapito, le imprese private, men che conforme a legge per aderenza ai fini istituzionali è all'opposto, illegittima, in quanto lesiva degli interessi, secondo detta norma, dell'Istituto propri;

PER QUESTI MOTIVI

dichiara, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, non conforme a legge la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, adottata nella riunione del 28 aprile 1966, che estende, nei termini esposti nella parte motiva, i benefici del premio di fedeltà alle quote di rischio cedute dalle imprese private di assicurazione sulla vita.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'Onorevole Signor Ministro per il tesoro, all'Onorevole Signor Ministro per l'industria e il commercio, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, perché adottino i provvedimenti conseguenziali.

L'ESTENSORE
F.to: Coltelli

IL PRESIDENTE
F.to: Carbone

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza dell'8 gennaio 1965;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visti il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti;

udito il relatore;

ritenuto che, con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 788, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 28 settembre 1964, la Società assicuratrice per azioni Compagnia Mediterranea è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

che ai sensi dell'articolo 83 del citato testo unico n. 449 del 1959, i contratti di assicurazione sulla vita stipulati con la Società messa in liquidazione coatta amministrativa, se non disdetti dagli assicurati « continuano a coprire i rischi fino a sessanta giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione nella *Gazzetta Ufficiale* » — cioè, nel caso, fino al 28 novembre 1964 — per esser poi trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni, il quale assume il rischio, decorso che sia il termine suddetto;

che, ancora, a norma dello stesso articolo 83 del testo unico, « il capitale assicurato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni è determinato, in base alle tariffe in corso con abbuono delle provvigioni di acquisizione, secondo le norme stabilite dal regolamento »;

che, ai sensi dell'articolo 88 del richiamato regolamento n. 63 del 1925, la misura del capitale assicurato dall'Istituto viene determinata sulla base della quota di riparto, all'Istituto stesso assegnata sui beni della Società in liquidazione;

che, nella riunione del 26 novembre 1964, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, deliberando su relazione del direttore generale, in conformità con il parere reso in pari data dal Comitato permanente, ha autorizzato il direttore generale medesimo a stipulare, con la Società Mediterranea in liquidazione, una convenzione, da sottoporre ad approvazione del Ministro per l'industria e il commercio, la quale, tra l'altro, espressamente prevede, « a deroga delle limitazioni previste dall'articolo 88 del regolamento », l'assunzione, da parte dell'Istituto, di tutti gli impegni relativi ai contratti di assicurazione sulla vita trasferitigli per legge dalla Società stessa, anche per la parte non coperta dalla quota di riparto; non solo, ma la liquidazione altresì dei « contratti "vita" scaduti, riscattati o sinistrati anteriormente al 28 novembre 1964, ivi compresi quelli per i quali l'assicurato si sia avvalso della facoltà di disdetta di cui all'articolo 83 del testo unico »;

che, inoltre, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella medesima riunione

del 26 novembre 1964, deliberando, su proposta del direttore generale, in conformità con il parere reso dal Comitato permanente in pari data, ha autorizzato il direttore generale medesimo a corrispondere all'amministrazione liquidatoria della Società Mediterranea i fondi occorrenti per le immediate necessità di cassa, nel prevedibile importo di 50 milioni di lire;

che il Collegio sindacale dell'Istituto ha, nelle predette riunioni del Comitato permanente e del Consiglio di amministrazione, formulato riserve sulla legittimità delle descritte operazioni finanziarie, in particolare rilevando come esse comportino per l'Istituto l'assunzione di oneri maggiori e diversi da quelli previsti dalle richiamate disposizioni;

considerato che le operazioni predette — deliberate al dichiarato scopo di non far venir meno, « nello spirito delle ... finalità istituzionali », la fiducia nello strumento assicurativo — procedono dal supposto che le norme del testo unico e del regolamento fissino soltanto il limite minimo dell'intervento dell'Istituto, il quale, sarebbe, pertanto, legittimato ad attuare discrezionalmente un trattamento più favorevole per i soggetti già assicurati sulla vita presso la Società in liquidazione; trattamento che costituirebbe non già « un atto di liberalità » sibbene la « contropartita » dell'« utile che l'Istituto ricava dalla cessione obbligatoria di quote dei rischi da parte delle Imprese »;

rilevato che i menzionati articoli 83 del testo unico e 88 del regolamento prevedono e disciplinano l'ipotesi oggetto della fattispecie in esame (impresa assicuratrice in stato di insolvenza, liquidazione coatta amministrativa della medesima), circoscrivendo i modi e le forme di intervento dell'Istituto, sia in ordine ai contratti trasferiti, sia con riguardo all'ammontare del capitale assicurato;

che, in via generale, l'azione dell'ente pubblico deve, per la realizzazione del pubblico interesse che persegue, svolgersi nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme che ne determinano i fini e ne disciplinano il funzionamento;

che, nel caso di specie, gli interventi innanzi cennati esauriscono, nello spirito delle sue finalità, la funzione di garanzia dalla legge all'Istituto commessa;

che, in particolare, per quanto concerne i contratti trasferiti *ex lege*, l'ipotesi della conservazione del capitale, nella « misura della somma già assicurata » presso la Società in liquidazione, è espressamente contemplata nell'ultimo comma del citato articolo 88 del regolamento, il quale prevede l'impegno dei contraenti di « sottostare al corrispondente aumento del premio »; così venendosi a differenziare la garanzia, preordinata dalle norme a favore dei soggetti che hanno voluto assicurarsi presso imprese private, rispetto a quella fornita ai contraenti con l'Istituto nazionale, le cui polizze, invece, sono totalmente « garantite dallo Stato », ai sensi dell'articolo 6 del menzionato testo unico;

che l'accennata disciplina è contenuta nel medesimo testo normativo nel quale si dispone la cessione legale all'Istituto di una quota del portafoglio assicurativo delle imprese private; donde l'impossibilità di supporre che essa non abbia tenuto conto dell'utile all'Istituto derivante da siffatta cessione;

che, pertanto, dalla compiuta ed esauriente disciplina che il regolamento offre è consentito procedere, nei limiti che ne risultano, ad una ponderata valutazione dei diversi e non concordanti interessi, di cui sono titolari così gli assicurati della Società in liquidazione, come l'Istituto e quindi, in via mediata, per un verso gli assicurati di questo, per altro verso lo Stato, non solo quale soggetto sopraordinato all'ente pubblico, ma più particolarmente quale garante del pagamento delle polizze dallo stesso emesse e destinatario di una quota degli utili della gestione, a tenore degli articoli 6 e 54 del testo unico;

considerato che un diverso apprezzamento, per fini diversi, dei medesimi interessi, non è consentito all'ente pubblico, tenuto ad osservare il testo legislativo senza che a dispensarnelo possano soccorrere considerazioni di eventuali e mediati effetti

vantaggiosi, privi di rilievo ai fini del giudizio della Corte e che, in ogni modo, giammai potrebbero giustificare il travalicamento dei limiti tracciati dalla legge all'azione dell'ente;

che a tutto quanto innanzi considerato non ha atteso l'organo amministrativo dell'Istituto nazionale, decidendo, con le deliberazioni consiliari anzi cennate, interventi finanziari non previsti, nelle modalità e nella misura, dalla legge;

che, inoltre ed in particolare, lo schema di convenzione fra l'Istituto e la Società Mediterranea in liquidazione, col prevedere, come prevede, la conservazione della misura del capitale assicurato senza corrispondente aumento del premio a carico dei contraenti, viene, in buona sostanza, ad alterare il rapporto fra le prestazioni dell'assicuratore e quelle degli assicurati; rapporto che costituisce il fondamento stesso del congegno assicurativo ed è, nel caso in esame, espressamente garantito dalle richiamate norme; di modo che solo con provvedimento di eguale gerarchia esso avrebbe potuto essere legittimamente modificato, come di fatto avvenne in occasione della liquidazione coatta amministrativa di altro ente (Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice », con sede in Vienna), che fu appunto in via legi-

slativa disciplinata (regio decreto legge 31 maggio 1936, n. 1512, convertito nella legge 14 febbraio 1937, n. 299);

PER QUESTI MOTIVI

dichiara, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, non conformi a legge le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, adottate nella riunione del 26 novembre 1964, che autorizzano la stipulazione, nei termini esposti in parte motiva, della convenzione con l'amministrazione liquidatoria della Società Mediterranea e la corresponsione di fondi all'amministrazione stessa.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'Onorevole Signor Ministro per il tesoro, all'Onorevole Signor Ministro per l'industria e il commercio, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, perché adottino i provvedimenti conseguenziali.

IL RELATORE

F.to: Roberto Coltelli

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone